



RP Legal & Tax

L'accordo UE-UK sulla Brexit e i suoi impatti
sulle assicurazioni dei trasporti.

I nuovi regolamenti sull'uso dei droni nello spazio aereo
comunitario

ANIA

Prof. Avv. Anna Masutti

11 marzo 2021

La normativa aviation

Direttive Ue

Le disposizioni delle Direttive Ue devono essere recepite nella legislazione nazionale di ciascuno Stato Membro

Alcune Direttive



- Direttiva 2009/12/CE - Diritti aeroportuali
- Direttiva 96/67/CE - Servizi di assistenza a terra (*handling*)
- Direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate

Regolamenti

Diventano vincolanti automaticamente in tutta l'Ue e **non serve un atto di recepimento**

Alcuni Regolamenti



- Regolamento (UE) n. 1139/2018 - EASA Basic Regulation
- Regolamento (CE) n. 785/2004 - Requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili
- Regolamento (CE) n. 261/2004 - Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato
- Regolamento (CE) n. 2027/97 - Responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti
- Regolamento (CE) n. 80/2009 - Codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione

Le norme EASA

- **Pre-Brexit:** fino a dicembre 2020, gli operatori aerei, i produttori e il personale aeronautico del Regno Unito erano obbligati a rispettare le norme di sicurezza dell'EASA e **beneficiavano del riconoscimento reciproco delle licenze.**
- **Post-Brexit:** le licenze e i certificati rilasciati dalla CAA britannica non sono più riconosciuti dall'Ue e la mancata adesione all'EASA o il mancato riconoscimento reciproco delle licenze fa sì che le parti dell'aeromobile prodotte nel Regno Unito non siano più ritenute conformi agli standard EASA.

Con la Brexit i titolari di licenze del Regno Unito non possono esercitare privilegi su aerei registrati nell'Ue e viceversa.

Come vengono regolati gli aspetti disciplinati dal quadro normativo dell'EASA a seguito della Brexit?

Il **Trade and Cooperation Agreement (TCA)** concluso tra UK e Ue prevede la stesura di una bozza di accordo bilaterale sulla sicurezza aerea per il riconoscimento reciproco di alcune licenze, certificati e autorizzazioni.

Tuttavia, l'applicazione del TCA è attualmente limitata alla certificazione di aeronavigabilità e ambientale.

Incertezza normativa e polizze assicurative aeronautiche

Le condizioni generali di alcune polizze di assicurazione degli aeromobili stabiliscono che tra i danni esclusi vi sono quelli causati da

c) dolo o inosservanza anche colposa di leggi, regolamenti, norme di sicurezza o di esercizio o di aeronavigabilità, imputabile al Contraente, all'Esercente o al Proprietario;

Difficoltà a stabilire quali siano le leggi, i regolamenti, le norme di sicurezza, di esercizio o di aeronavigabilità che i vettori britannici sono tenuti a rispettare dopo la Brexit

TCA: tutela dei consumatori, assicurazione obbligatoria e diritti di traffico

- Il TCA prevede che vengano adottate misure efficaci e non discriminatorie per proteggere gli **interessi dei consumatori** nel trasporto aereo che devono prevedere, tra le altre, il diritto al rimborso e alla compensazione in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardo.
- La legge britannica che disciplina la responsabilità del vettore aereo in caso di incidenti e l'**obbligo di stipulare una polizza assicurativa** deriva attualmente dal diritto dell'Ue. I regolamenti Ue pertinenti si applicano in ogni caso come parte dell'*acquis* del diritto UE ma nel Regno Unito si applica ulteriore legislazione secondaria. Nel caso della responsabilità del vettore aereo, il Regno Unito ha ratificato la **Convenzione di Montreal**.
- L'Ue e il Regno Unito devono concedere ai vettori aerei rispettivamente:
 - diritti di prima e seconda libertà; e
 - diritti di terza e quarta libertà

mentre

il trasporto effettuato in **quinta libertà** sarà possibile per il trasporto di merci da/verso un paese terzo (per esempio Parigi-Londra-New York), se gli Stati membri dell'Ue lo concordano bilateralmente con il Regno Unito.



MILANO

TORINO

ROMA

BOLOGNA

BERGAMO

BUSTO ARSIZIO

AOSTA

GRAZIE